

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE

(Agricoltura e foreste)

MERCOLEDÌ 29 GENNAIO 1969

(2^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente DE MARZI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e rinvio:

« Disciplina della raccolta e del commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo » (219) (D'iniziativa del senatore Salari):

PRESIDENTE	Pag. 32, 33, 35
BALBO	35
BENEDETTI	34
BOANO, <i>relatore</i>	32
SCARDACCIONE	33, 35

Discussione e rinvio:

« Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti » (288) (D'iniziativa dei senatori Tortora ed altri):

PRESIDENTE	35, 38, 39, 40
BRUGGER, <i>relatore</i>	36
COLLESELLI, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	40
COMPAGNONI	39

SCARDACCIONE	Pag. 40
TORTORA	39, 40

Discussione ed approvazione:

« Integrazione del Fondo di rotazione istituito con la legge 8 agosto 1957, n. 777, recante provvidenze creditizie per la zootecnia » (294):

PRESIDENTE	26, 27, 28, 31, 32
BALBO	28, 31
BENEDETTI	31
BRUGGER	31
COLLESELLI, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	30, 31, 32
COMPAGNONI	29
LOMBARDI, <i>relatore</i>	26, 28, 31
PEGORARO	27, 28, 31
SCARDACCIONE	28, 31
TORTORA	29

La seduta è aperta alle ore 10,20.

Sono presenti i senatori: Attaguile, Balbo, Benaglia, Benedetti, Boano, Brugger, Cipolla, Compagnoni, Cuccu, De Marzi, Lombardi,

Marullo, Pegoraro, Scardaccione, Tanga, Tiberi e Tortora.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Marcora e Morlino sono sostituiti dai senatori Giraudo e Torelli.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Colleselli.

SCARDACCIONE, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione, con modificazione, del disegno di legge: « Integrazione del Fondo di rotazione istituito con la legge 8 agosto 1957, n. 777, recante provvidenze creditizie per la zootecnia » (294)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Integrazione del Fondo di rotazione istituito con la legge 8 agosto 1957, n. 777, recante provvidenze creditizie per la zootecnia ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico che questa mattina la 5ª Commissione ha fatto pervenire una richiesta di rinvio della discussione del provvedimento, non avendo essa avuto la possibilità di esaminarlo e di esprimere il parere di sua competenza. Ritengo però che noi possiamo egualmente discutere il disegno di legge in quanto ci troviamo dinanzi ad una proposta governativa concordata dal Ministero della agricoltura e Ministero del tesoro, ed essendo ormai scaduti i termini entro i quali la Commissione finanze e tesoro poteva pronunciarsi.

LOMBARDI, relatore. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, è al nostro esame il disegno di legge d'iniziativa governativa n. 294, che prevede l'integrazione del Fondo di rotazione istituito con la legge 8 agosto 1957, n. 777, recante provvidenze creditizie per la zootecnia.

Il provvedimento consta di due articoli, il primo dei quali autorizza la spesa di lire

5.500 milioni a reintegrazione delle dotazioni del Fondo citato e il secondo indica la copertura finanziaria.

Per giustificare questa proposta governativa è necessario rifarsi, in sede di premessa, al Fondo di rotazione istituito appunto con la legge n. 777, citata, che successivamente è stato integrato con cospicui stanziamenti dal Piano verde n. 1, dal Piano verde n. 2 e dalla legge 23 maggio 1964, n. 404.

Senonchè, a seguito di alcune calamità naturali (alluvione del 1966 e siccità del 1968) si è provveduto col decreto-legge 18 novembre 1966 n. 976, e con la legge 29 luglio 1968, n. 857, a detrarre da questi fondi una cospicua quantità di denaro per consentire la ripresa delle aziende danneggiate dall'alluvione e dalla siccità.

Quest'operazione ha depauperato notevolmente il Fondo di rotazione, tanto più che nel caso della legge 857 citata, con la quale il tasso agevolato scendeva al 50 per cento, si è avuto il mancato reintegro — del tutto eccezionale — del fondo capitale per il 40 per cento, cioè è rientrato solo il 60 per cento del capitale prestato. Il che significa che c'è stata praticamente un'uscita, non prevista dalla normale rotazione del Fondo, di 5.500 milioni. Nella relazione ministeriale di cui allo stampato 235 della Camera dei deputati si è osservato che per il reitegro sarebbero stati necessari 6.500 milioni, ma il disegno di legge governativo oggi al nostro esame si limita a prevedere uno stanziamento di 5.500 milioni.

Detto questo, non ho osservazioni da fare, anzi desidero che la Commissione abbia ad approvare il provvedimento, per la particolare importanza che esso ha nell'ambito dei concetti che sono alla base dell'istituzione del Fondo di rotazione. Noi dobbiamo tener presente l'apporto notevole della zootecnia nel quadro dell'agricoltura italiana, del cui prodotto lordo rappresenta il 35 per cento.

Questo mi porta a fare qualche considerazione accessoria in ordine ai servizi zootecnici del Ministero dell'agricoltura. Colgo l'occasione data dalla discussione del presente disegno di legge per chiedere al rappresentante del Governo se non sia il caso di riesaminare la collocazione e strutturazione di

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

2ª SEDUTA (29 gennaio 1969)

questi servizi, che a mio giudizio attualmente non hanno quella importanza che dovrebbero avere in rapporto all'effettivo peso della zootecnia italiana, che è molto impegnata soprattutto nel fronteggiare il disavanzo del bilancio alimentare per il settore delle carni. Allo stato attuale, per i servizi zootecnici non c'è nemmeno una Direzione generale presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, mentre per la parte sanitaria esiste presso il Dicastero della sanità una Direzione generale veterinaria (in Francia, invece, si ha una situazione capovolta, poichè i servizi veterinari sono conglobati nel Ministero dell'agricoltura).

C'è inoltre da osservare che in applicazione dell'articolo 3 del Piano verde n. 2, che riguarda la sperimentazione in agricoltura, si è avuta l'istituzione di un Istituto nazionale di sperimentazione per la zootecnia, uno solo, mentre sono stati creati nientemeno che nove istituti sperimentali per il settore delle coltivazioni. Io sono lieto che questi istituti esistano in quantità notevole, però non si può non rilevare una certa sproporzione, quando si voglia tener presente l'importanza della zootecnia, tra il personale e i mezzi messi a disposizione del settore delle coltivazioni e il personale e i mezzi utilizzati per il settore zootecnico. Ho infatti l'impressione che non si sia ancora sufficientemente compresa l'importanza enorme che ha questo settore nell'economia di tutto il Paese.

Onorevoli colleghi, non ho altro da aggiungere. Suggesto però di correggere il testo del primo comma dell'articolo 2, apportandovi un emendamento tendente a sostituire le parole: « destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello » con le altre: « di cui al capitolo 5381 dello », indicando così chiaramente il capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro al quale va imputato l'onere derivante dall'applicazione del provvedimento.

PRESIDENTE. In tal modo viene superato l'ostacolo all'approvazione del disegno di legge derivante dalla richiesta di rinvio della discussione pervenuta dalla 5ª Commissione. Il difetto stava proprio nella

mancaza dell'indicazione del capitolo di spesa, ma precisando la fonte di copertura della spesa prevista dall'articolo 1 possiamo con maggiore tranquillità rispondere ai rilievi della Commissione finanze e tesoro. D'altronde è assolutamente necessario reintegrare le dotazioni del Fondo di rotazione; ed il Governo si era appunto preoccupato di venire incontro a tale necessità presentando il disegno di legge il 7 novembre 1968, nella speranza che la norma in esso contenuta potesse trovare applicazione a partire dal 1º gennaio. Ora, anche se ciò non è stato possibile, non si può andare oltre.

PEGORARO. Indubbiamente quello al nostro esame è un provvedimento piuttosto limitato, trattandosi — come ha spiegato il relatore — di reintegrare il Fondo di rotazione istituito con la legge n. 777 dell'8 agosto 1957 con l'importo corrispondente ai mancati rientri, calcolati in 5.500 milioni, di somme impiegate anche per l'applicazione di determinate leggi in favore delle aziende danneggiate da avversità atmosferiche.

Ora l'argomento suscita alcune considerazioni. In primo luogo, il disegno di legge non reca alcun miglioramento rispetto al disposto della citata legge n. 777, nè per quanto riguarda il meccanismo di applicazione di essa nè per quanto concerne le disponibilità finanziarie, mentre sarebbe indispensabile che queste ultime venissero congruamente aumentate. A tale proposito debbo ricordare che all'inizio dell'attuale legislatura e precisamente in data 10 luglio 1968, fu presentato al Senato il disegno di legge n. 39, d'iniziativa dei senatori Zannini ed altri, nel quale si proponeva un'integrazione di 15 miliardi l'anno, dal 1968 al 1970, appunto in favore del Fondo di rotazione previsto dalla legge n. 777.

A questo punto, quindi, pur attenendoci al tema, una domanda almeno deve essere posta: forse è venuta meno l'esigenza prospettata dai colleghi firmatari del suddetto disegno di legge? Certamente no; ma se è così non si capisce perchè limitarsi a reintegrare quanto sottratto al Fondo e non prendere in esame l'opportunità di uno stanziamento

maggiore, dal momento che tutti ne riconosceremo la necessità.

Non intendo soffermarmi sulle manchevolezze e sulle esigenze esistenti in questo campo. Desidero solo accennare, ad esempio, alle numerosissime domande presentate in molte regioni, e specialmente in Emilia, allo scopo di ottenere finanziamenti per le stalle sociali; finanziamenti che non sono stati concessi. Questi ed altri casi consimili ci convincono del fatto che non solo bisogna restituire al Fondo quanto gli è stato tolto ma bisogna aumentarne notevolmente le disponibilità.

Pertanto, anche considerando l'urgenza di sanare la situazione, riterrei opportuno prendere in considerazione la suaccennata necessità proponendo un aumento delle dotazioni del Fondo di rotazione.

SCARDACCIONE. Certo, questa sarebbe l'occasione migliore per chiedere tale aumento, appunto richiamandoci al disegno di legge cui ha fatto cenno il collega Pegoraro. Altrimenti il provvedimento in discussione si risolve in una beffa per il settore agricolo, poichè ci si chiama a ricostituire un fondo che non andava toccato: e ciò, tra l'altro, spogliandoci di determinati compiti e affidandocene altri; di riparazione, per così dire.

Allora a questo punto chiedo se non dobbiamo esercitare le nostre funzioni e i nostri poteri di parlamentari rappresentanti del popolo, approvando un emendamento che adegui lo stanziamento alle necessità effettivamente esistenti.

In caso contrario sarebbe inutile continuare a discutere. Non ci resterebbe che approvare il provvedimento e passare ad altro argomento.

BALBO. Poichè oggi non è purtroppo possibile ritoccare quanto è stato stabilito, vedremo in un secondo tempo cosa si potrà fare per migliorare la situazione.

Certo bisogna considerare che oggi riusciamo appena a soddisfare il 50 per cento del fabbisogno nazionale di carne, per cui è necessario raddoppiare il numero dei capi di bestiame; e per far ciò occorre aumentare

di molto, i mezzi a disposizione della zootecnia. Quindi, pur approvando il disegno di legge oggi in discussione, del quale riconosciamo l'urgenza, teniamo presente tale necessità e riprendiamo quanto prima il discorso.

PRESDENTE. Noi, malgrado l'avviso della 5^a Commissione, approviamo il disegno di legge data l'urgenza della situazione. Ma se dovessimo emendarlo nel senso di aumentare il finanziamento da esso previsto ne bloccheremo l'iter poichè dovremmo chiedere un nuovo parere alla Commissione suddetta, il che porterebbe la questione molto alle lunghe.

Io invece, accettando quanto ha detto il collega Pegoraro, solleciterei l'esame del disegno di legge da lui citato e che riguarda la materia nel suo complesso.

SCARDACCIONE. Non potrebbe essere inserito all'ordine del giorno della prossima seduta?

PRESDENTE. Vedremo che cosa si potrà fare.

PEGORARO. Io preferirei che l'aumento delle dotazioni del Fondo fosse approvato oggi stesso.

PRESDENTE. Ma su quale capitolo del bilancio scrivere tale spesa?

LOMBARDI, relatore. Effettivamente non possiamo apportare modifiche al testo presentatoci, poichè il capitolo che ho citato reca esattamente la cifra di 5.500 milioni e sarebbe necessario modificare anche questo. Si potrebbe invece studiare la possibilità di un maggiore stanziamento per l'anno successivo a quello in corso.

Vorrei poi ricordare che il Piano verde ed altre leggi agricole sono servite a tamponare la situazione di alcuni settori. Ora vorrei che tale sistema cessasse una buona volta, anche perchè, in vista di un Fondo nazionale di solidarietà per l'agricoltura, non si dovrebbero mai intaccare altre disponibilità riguardanti settori così delicati ed importanti.

C O M P A G N O N I . Con il disegno di legge al nostro esame ci troviamo di fronte al solito sistema delle « legghine », con il quale si cerca di volta in volta di chiudere le falle che si aprono nella nostra attività agricola. Ora si è tanto parlato, anche in recenti occasioni, di piani e programmazioni per ridurre il numero di tali provvedimenti, e di leggi-quadro, di leggi organiche, che consentano uno sviluppo più razionale dell'agricoltura indicando una certa linea di azione; però si continua poi nella solita strada.

Allora, onorevoli colleghi, o su certe impostazioni non siamo d'accordo, e in tal caso dobbiamo trovare il coraggio di dirlo chiaramente; o siamo d'accordo, come in linea di massima mi sembrava, e allora dobbiamo avere la forza di dire « basta »!

Oggi si tratta di approvare il ripristino di un finanziamento precedentemente utilizzato per altri fini.

E qui desidero dire che non è questo il primo caso di somme già stanziata per l'agricoltura e destinate poi ad altri scopi. L'agricoltura, come è stato rilevato in più occasioni da parte di tutti, è la cenerentola della economia italiana, nel senso che i relativi fondi sono sempre insufficienti e si arriva all'assurdo di stornare i già scarsi stanziamenti per utilizzarli ad altri scopi: ricordo, per fare un esempio, il caso della legge 23 maggio 1964, n. 404; ma ci sono molti altri provvedimenti ai quali è toccata una sorte del genere. Non c'è dubbio che questo accada, anche perchè, com'è noto, c'è una pletera di leggi che alla fine sfuggono e non consentono di avere un quadro preciso che possa dare delle indicazioni utili agli imprenditori, soprattutto ai piccoli imprenditori agricoli.

Io non so se, per guadagnare qualche settimana di tempo, si debba continuare a fare un tipo di legislazione carente e comunque inadeguato alle necessità della nostra agricoltura. Abbiamo tutti parlato dell'importanza del settore zootecnico nell'economia italiana, rilevando una carenza legislativa rispetto alle necessità dello sviluppo della produzione delle carni nel nostro paese. A questo proposito ci sono state alcune iniziative coraggiose che vanno sostenute ed aiu-

tate a diffondersi. Cerchiamo di fare una discussione seria esaminando attentamente lo stato del settore e indicando delle risoluzioni che possano essere in qualche modo veramente utili per non procedere ulteriormente col sistema del contagocce, col quale si danno cinque miliardi ma non si sa quando si potrà discutere l'altro disegno di legge che prevede uno stanziamento di quindici miliardi.

Se invece facessimo un discorso più largo ed approfondito sulle necessità del settore, allora potremmo giungere tutti insieme alla conclusione che la zootecnia italiana oggi per le sue esigenze di sviluppo ha bisogno di cinquanta miliardi. L'esperienza ci ha ormai dimostrato abbondantemente che lo stanziamento di volta in volta di piccole somme non serve in alcun modo a sviluppare seriamente il settore zootecnico: possono solo servire a soddisfare le esigenze manifestate in qualche maniera da alcuni gruppi, ma non danno, non hanno dato e non daranno in avvenire, quei risultati di carattere più organico e generale che noi tutti riteniamo indispensabili per lo sviluppo di questo importante settore.

Per queste ragioni, signor Presidente, io credo che a noi convenga rinviare l'approvazione del disegno di legge in esame, per ottenere innanzitutto il necessario parere della Commissione finanze e tesoro, riaprendo ed allargando quindi il discorso per giungere a conclusioni che siano più adeguate all'importanza dell'obiettivo da raggiungere.

T O R T O R A . Quello che noi, tutti insieme, abbiamo lamentato è la mancanza di una visione generale ed organica della problematica che abbiamo di fronte. Abbiamo già messo in rilievo le discussioni sul piano Mansholt, avvenute presso gli ambienti comunitari, con le notevoli implicazioni che ne derivano e desideriamo quanto prima pervenire ad un esame di tutta la situazione relativa a questo importante settore della nostra economia. Quando abbiamo esaminato il secondo Piano verde, che del resto è un aspetto parziale della politica di programmazione perchè non è comprensivo di tutti gli interventi nell'agricoltura ma affronta soltanto al-

cune questioni, ci siamo lamentati del carattere dispersivo di determinati criteri ed abbiamo ritenuto che si dovessero concentrare gli interventi per raggiungere gli obiettivi di fondo, uno dei quali è lo sviluppo della zootecnia. Mentre infatti sosteniamo merci che non vengono consumate, importiamo carni da tutta l'Europa. Quello della zootecnia è un problema estremamente importante, che merita altri sforzi.

Per il momento ritengo sia giusto integrare quel Fondo che è stato adoperato per altri fini, anche se nobili, come quello di fronteggiare le conseguenze derivanti dall'alluvione e che costituivano un problema di carattere straordinario che si poneva alla nostra attenzione ed alla nostra responsabilità. Perciò, approviamo pure il presente disegno di legge, però sottolineiamo al Governo queste nostre preoccupazioni e soprattutto la nostra volontà di esaminare in modo organico i problemi dell'agricoltura per pervenire a delle scelte e soluzioni efficaci, giacchè affrontarli di volta in volta separatamente, come si è fatto sinora, non è positivo.

COLLESELLI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Signor Presidente, onorevoli senatori, premetto che non intendo qui contestare i rilievi funzionali e le raccomandazioni che diversi membri della Commissione hanno fatto in relazione all'importanza del settore zootecnico. Peraltro, noi ci troviamo di fronte ad un disegno di legge che, pur nei suoi limiti, evidentemente è come tale che va approvato o respinto. È inutile che mi soffermi sulla validità del provvedimento, già ampiamente illustrata dal relatore, che ringrazio; però mi permetto di sottolineare il carattere di urgenza che l'approvazione del disegno di legge in esame riveste. Questo infatti è stato presentato il 7 novembre scorso e si sperava che fosse approvato in maniera sollecita, ma ciò non è stato possibile per i noti eventi politici che sono susseguiti. Il Ministero ha la necessità di poter usufruire degli stanziamenti, che tutti peraltro riconosciamo insufficienti, previsti nel disegno di legge.

Ringrazio il relatore per aver individuato e precisato il capitolo dello stato di previsio-

ne della spesa del Ministero del tesoro cui va riferito l'onere derivante dal provvedimento: ritengo che ciò, secondo la prassi, dia alla Commissione la facoltà di discutere oggi il provvedimento indipendentemente dal parere della 5^a Commissione, che è implicito.

Raccomando quindi la sollecita approvazione del disegno di legge.

Al senatore Pegoraro vorrei dire che la distrazione di fondi dal Fondo di rotazione è stata operata per andare incontro a particolari esigenze, sempre del settore agricolo, del resto richiamate dalla relazione ministeriale.

Per quanto riguarda il servizio zootecnico, mi farò interprete dei rilievi e delle raccomandazioni che sono stati avanzati; e credo di poter anticipare, anche se non ne ho la diretta delega, che è all'esame del Ministero dell'agricoltura e foreste un potenziamento di tale servizio. Oggi esso, sia per i tecnici impiegati sia per la dislocazione dei suoi uffici, è indubbiamente « sufficiente » diciamo così, per essere elevato a rango di Direzione generale; è però necessaria una legge.

È vero anche che vi sono nuovi istituti riguardanti le coltivazioni in genere, mentre per la parte zootecnica si è più indietro; però non è che i fondi appositi non siano stati impiegati, per il passato, e basta guardare ai risultati positivi delle recenti rassegne zootecniche per convincersene.

Per i suddetti motivi, sia pur brevemente riassunti, prego la cortesia della Commissione di voler approvare il provvedimento nella sua formulazione attuale. Ai futuri miglioramenti nel settore in questione si provvederà con il disegno di legge n. 39 (Provvedimenti per favorire l'impiego di capitali di esercizio in agricoltura), in sede referente avanti la Commissione agricoltura, ed in quella sede il Governo si pronunzierà ma se dovessimo oggi rinviare la discussione del disegno di legge in esame finiremmo per perdere la possibilità di utilizzare la somma da esso stanziata, con conseguente carenza per gli interventi necessari.

Del resto l'argomento potrà essere ripreso anche durante l'esame del bilancio; ed io posso affermare con tutta coscienza che mi farò carico di tutti gli argomenti che sono

stati adottati circa la carenza dei mezzi a disposizione.

B E N E D E T T I . Nella relazione unita al disegno di legge è detto che si sono resi necessari rifinanziamenti del Fondo di rotazione previsto dalla legge 8 agosto 1967, numero 777, per ampliarne il campo operativo; e che inoltre si è fatto ricorso alle disponibilità di esso in occasione di interventi diretti alla ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende danneggiate da avversità atmosferiche.

Vorrei allora sapere a quanto ammonta nella realtà, la valutazione delle sottrazioni operate al Fondo stesso per gli scopi suindicati.

L O M B A R D I , relatore. Nella relazione unita al disegno di legge per la siccità, divenuto poi legge n. 857 del 29 luglio 1968, si fa cenno ad un presumibile importo di lire 6.500 milioni. Ora, poichè il presente disegno di legge parla di 5.500 milioni, è da ritenere che tale sia la cifra risultante da un più accurato esame della situazione.

B E N E D E T T I . Però manca tutta la parte relativa all'estensione al campo operativo.

L O M B A R D I , relatore. Si tratta dei problemi della zootecnia, che verranno trattati durante un'apposita discussione.

P R E S I D E N T E . È desiderio comune quello di affrontare il problema più importante della produzione agricola, per competenza e per indirizzo politico, ampliando il discorso. La realtà però è che se non approviamo al più presto il disegno di legge la somma destinata a reintegrare il Fondo di rotazione non viene assegnata, e tutti i provvedimenti riguardanti il settore zootecnico — come la costruzione delle stalle sociali, ad esempio — rimangono fermi.

P E G O R A R O . Noi ribadiamo quanto detto all'inizio. Si tratta di un provvedimento

molto limitato, che non risolve assolutamente il problema e che rappresenta una ulteriore manifestazione del ben noto sistema di affrontare volta per volta singoli casi.

D'altra parte riconosciamo l'esigenza di reintegrare al più presto il Fondo, poichè in caso contrario ci si troverebbe in difficoltà di fronte a spese urgenti. Data la situazione, quindi, ci asterremo dalla votazione.

B A L B O . Io approverò il provvedimento, pur ritenendo che cinque miliardi non siano sufficienti. Essi non rappresentano che una goccia nel mare delle esigenze. Ma giacchè la nostra zootecnia ha bisogno di tutto ed occorre far presto qualcosa per essa, dichiaro che approverò il disegno di legge.

B R U G G E R . Mi associo a quanto detto dal collega.

S C A R D A C C I O N E . Data la necessità di mezzi finanziari per l'agricoltura, dichiaro che approverò il provvedimento. Rivolgo però al Governo la preghiera di far proprio il disegno di legge n. 39, poc'anzi citato, proposto dal senatore Zugno, per cercare di accelerarne l'iter.

C O L L E S E L L I , Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Posso accogliere la richiesta soltanto come raccomandazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 5.500 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1969, a reintegrazione delle dotazioni del Fondo

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

2ª SEDUTA (29 gennaio 1969)

di rotazione istituito con la legge 8 agosto 1957, n. 777.

(È approvato).

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1969 si farà fronte con corrispondente riduzione del fondo destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Come i colleghi hanno udito, il relatore propone la sostituzione, nel primo comma, delle parole: « destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello » con le altre: « di cui al capitolo 5381 dello ».

COLLESELLI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento sostitutivo proposto dal relatore senatore Lombardi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa del senatore Salari: « Disciplina della raccolta e del commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo » (219)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di

iniziativa del senatore Salari: « Disciplina della raccolta e del commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

BOANO, *relatore*. Il disegno di legge in esame, d'iniziativa del senatore Salari, concernente la disciplina della raccolta e del commercio dei tartufi freschi e destinati al consumo confezionato, si enuclea in quattro parti: 1) la descrizione della specie (articoli 1 e 12); 2) la regolamentazione della raccolta e della vendita (articoli 2, 3, 4 e 5); 3) la regolamentazione della confezione, conservazione e vendita dei tartufi conservati (articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 11); 4) le ammende previste per le infrazioni alle norme contenute nella legge.

Le argomentazioni di carattere generale addotte dal proponente per illustrare i motivi e le ragioni d'essere della legge sono: l'esigenza di disciplinare la raccolta e il commercio del tartufo, analogamente a quanto già fatto in altri Paesi europei; la necessità di circoscrivere l'ammissibilità al commercio a poche specie, più pregiate, di tartufi; l'urgenza di regolamentare la confezione industriale del tartufo in modo da evitare frodi o uso di sostanze nocive; l'opportunità di definire una serie di ammende e penalità, per indurre all'osservanza della regolamentazione prescritta. A queste tesi non si può che consentire, data la loro obiettiva e riconosciuta validità.

Passando all'esame della prima parte del disegno di legge, la descrizione delle specie, riterrei opportuno, per ragioni di organicità e omogeneità di argomento, che l'articolo 12 fosse collocato subito dopo il primo articolo.

Quanto all'articolo 1, sarebbe bene, io credo, modificare l'ordine di indicazione delle specie, ponendo ai primi due posti le specie universalmente riconosciute e (con netto distacco) più pregiate, ossia il *tuber melanosporum* Vitt. e il *tuber magnatum* Pico.

Per quanto concerne la regolamentazione della raccolta, rilevo, all'articolo 2, una mutazione del titolo di riferimento della legge, laddove si parla di « raccolta dei funghi, compresi i tartufi ». Al riguardo riterrei più

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

2ª SEDUTA (29 gennaio 1969)

opportuno e coerente che si dicesse: « la raccolta dei tartufi . . . e così via », apponendo all'articolo un secondo comma così formulato: « Le stesse disposizioni sono applicate per la raccolta dei funghi » (epigei); oppure formulando l'inizio dell'articolo 2 in questi termini: « La raccolta dei tartufi e quella dei funghi epigei . . . »; sempre che non si ritenga opportuno per questi ultimi elaborare una disciplina a parte.

Concorderei sostanzialmente con quanto scritto negli articoli 3, 4 e 5, salvo riserva sull'ultimo comma dell'articolo 3 e un rilievo di superfluità all'articolo 5, laddove si intende disciplinare anche « la fine » del periodo di raccolta.

Venendo alla terza parte del disegno di legge, attinente alla lavorazione del tartufo ai fini della conservazione, rilevo l'opportunità, trattandosi di tartufi interi, di inserire un limite di tolleranza maggiore per le confezioni di peso limitato, apparendo, specie per il *tuber magnatum Pico*, insufficiente il 5 per cento.

Appare invece bisognosa di maggiore approfondimento e armonizzazione la quarta parte del disegno di legge, quella relativa alle ammende, che ha già una sua premessa nell'ultimo comma dell'articolo 3.

Qui infatti si fa divieto di abbattere le piante « notoriamente tartufigole » senza la autorizzazione dell'autorità forestale, come pure la loro capitozzatura od eccessiva potatura.

A parte l'incertezza dell'attribuzione di competenza a definire quali siano le piante « notoriamente tartufigole », faccio presente che un albero tartufigeno può cessare di essere tale per cause accidentali, come per aggiunta di concimi chimici, di sostanze acidificanti e per qualunque causa che modifichi in modo sfavorevole le caratteristiche del terreno, per insediamento di altri funghi simbiotici concorrenti, per modificazioni climatiche.

In ordine poi al divieto di capitozzatura od eccessiva potatura, faccio osservare che in Francia, nella nazione cioè che è la prima produttrice di tartufi del mondo, si suole operare sulle piante tartufigene notevoli ta-

gli per ridurne l'apparato fogliare di modo che il terreno rimanga più soleggiato, favorendo così l'originarsi del tartufo.

Concludendo, richiamo l'attenzione della Commissione sulla serie di problemi di natura giuridica derivanti dall'articolo 14, specie in riferimento alle limitazioni del diritto di proprietà e all'esigenza di armonizzare i criteri delle ammende.

Per quanto concerne l'allegato n. 2 proporrei di escludere per scarso pregio, il *tuber brumale Vitt.* dalla classifica Super Extra, extra, prima e seconda scelta, e di completare la definizione *tuber moschatum De Ferry* in *tuber melanosporum, var. moschatum De Ferry*

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore Boano per la cura e la passione con cui ha preparato la sua relazione. Merita un plauso da parte nostra.

Io credo sia opportuno sottolineare la necessità di dare una disciplina al settore, non solo perchè è attesa da tanti anni dagli interessati ma anche perchè nel quadro della Comunità economica europea l'Italia è l'ultima a provvedere a colmare questa lacuna della sua legislazione.

S C A R D A C C I O N E . Avrei gradito che a questa discussione fosse stato presente anche il senatore Salari, che, come è noto, è il presentatore del provvedimento. In linea di massima c'è da dire che il disegno di legge in esame risponde alle esigenze derivanti dalla nostra appartenenza alla Comunità economica europea e, in particolare, alla necessità di regolamentare l'esportazione dei tartufi in modo da conferirle anche un carattere di competitività.

Ascoltando la brillante relazione del senatore Boano mi andavo convincendo della utilità del provvedimento; ma poi, lentamente, ho cominciato a considerare che la raccolta dei tartufi è simile a quella della cicoria e dei cosiddetti « lampascioni » o cipollette selvatiche (il termine esatto è *muscari*) il cui commercio è diffusissimo nella Italia meridionale. La libera raccolta di questi prodotti, che compaiono su tutte le tavole e nei *menù* dei ristoranti della Puglia,

è il residuo di una società del passato, quando la povera gente andava alla loro ricerca per integrare il proprio reddito. Anzi, nella zona di Cerignola, dove appunto i problemi agricoli furono molto gravi nel passato, molte famiglie erano costrette a vivere con la raccolta di queste verdure, ma il fenomeno cessò quando intervenne la legge di riforma agraria, che permise ai contadini di coltivare un proprio appezzamento di terreno.

Ora, un disegno di legge che metta in condizione i cittadini di vivere meglio assicurandosi un reddito senza più andare a rubacchiare qua e là, ha una sua ragion d'essere; ma un provvedimento che commini multe a coloro che si dedicano alla libera raccolta di questi prodotti spontanei della terra a me fa spavento. Andare a regolamentare con legge un'attività di questo tipo mi sembra pericoloso perchè così si corre il rischio di aprire un varco ad altri provvedimenti analoghi. Adesso infatti si farebbe un passo per quanto riguarda la raccolta dei tartufi, ma poi si farebbe presto a regolamentare in maniera simile la raccolta delle cicorie selvatiche, dei muscari e dei funghi.

Pertanto, invece di un provvedimento così voluminoso, io vorrei che la Commissione approvasse un testo di uno o due articoli recanti la necessità di una regolamentazione, specialmente per quanto riguarda la commercializzazione del prodotto, e conferenti al Ministero la formulazione di tale regolamento.

Immaginate che cosa succederebbe se il proprietario di un fondo tagliasse una pianta ritenuta da altri tartufigena (spesso infatti egli non conosce questa caratteristica) e si sentisse invitato a pagare una multa. Io vedrei meglio un provvedimento che preveda contributi per l'impianto e la coltivazione di tartufaie, perchè ciò porterebbe all'aumento della produzione, mentre il disegno di legge in esame diventerebbe una pastoia per coloro che raccolgono i tartufi in libertà, tanto più grave in quanto sono stati proprio i cercatori spontanei, liberi, che, utilizzando propri cani appositamente addestrati, hanno individuato le piante tartufigene ed

hanno portato all'attuale livello la commercializzazione dei tartufi.

Come ripeto, io proporrei una revisione e limitazione di tutta l'articolazione del disegno di legge in esame, proprio perchè sono preoccupato che quelle norme vengano estese poi a coloro che usano raccogliere in campagna i prodotti selvatici spontanei, quali i muscari, le cicorie, i funghi e gli asparagi.

Se venisse in mente a qualcuno di presentare un apposito provvedimento finiremmo addirittura per proibire alla gente di raccogliere gli asparagi selvatici...!

B E N E D E T T I . Concordiamo sulla esigenza di affrontare il problema, anche dal punto di vista illustrato testè dal collega Scardaccione. In fondo l'argomento è assai più complesso di quanto può apparire, trattandosi di disciplinare la raccolta di un prodotto che non è estremamente diffuso. Esso infatti affronta problemi che sono legati alla tutela degli interessi dei proprietari dei fondi. Questo è un primo elemento da tener presente.

In secondo luogo, considerando che il disegno di legge si riferisce anche alla raccolta dei funghi, esso solleva problemi collegati allo sviluppo del turismo e allo sviluppo dell'industria conserviera con tutti gli aspetti positivi dello sviluppo di un'industria nuova ma anche elementi di preoccupazione per il pericolo di frodi e sofisticazioni a danno del consumatore.

Mi sembra quindi che tutte le norme riguardanti il commercio e l'industria per la conservazione del prodotto possano essere approvate; mentre ritengo necessaria una maggiore riflessione su quelle relative ai vincoli che interessano la proprietà e la raccolta dei funghi, poichè l'argomento riguarda tanto gli interessi dei proprietari dei fondi quanto, come dicevo, gli interessi del turismo di massa e l'economia delle zone montane.

Sarei pertanto propenso ad un breve rinvio della discussione — tanto più che la stagione è ormai avanzata e la questione non presenta quindi una particolare urgenza — onde studiare i vari punti del provve-

dimento e tenere conto, meglio di quanto non sia stato fatto in esso, di alcune esigenze che ci sembra vi siano trattate in maniera discutibile. Naturalmente tale rinvio non dovrebbe superare i quindici o venti giorni.

B A L B O . Vorrei chiedere al collega Boano se conosce il nome latino del tartufo bianco spagnolo, che viene importato in Italia in grosse quantità e contro il quale non abbiamo alcuna difesa. Persino ad Alba, infatti, zona di produzione massima del tartufo italiano, noi dobbiamo subire tale concorrenza; e per di più esso viene venduto a 5.000 lire l'etto quando costa agli importatori solo poche decine di lire!

Quindi, se il nome latino del tartufo spagnolo corrisponde a quello del nostro tartufo bianco, bene; altrimenti si deve specificare che deve essere presentato con una denominazione ufficiale.

Quanto all'abbattimento delle piante, bisogna tener presente che il più delle volte il proprietario del terreno non va identificato col raccoglitore, essendo di solito quest'ultimo un appassionato, un conoscitore; e che per di più il tartufo è normalmente disseminato su vaste zone. Quindi il divieto di abbattere le piante tartufigole non può essere valido per chi non sappia riconoscere tali piante, poichè egli non può essere ritenuto responsabile, e bisognerebbe di conseguenza andare cauti nelle penalità. D'altra parte si è parlato molto di piante tartufigole, ma il tartufo cresce anche nei prati, lontano appunto dalle piante, per cui il parlare delle radici vale solo fino ad un certo punto. Io ho visto raccogliere tartufi persino in campi arati di grano!

Per il fungo la situazione è leggermente diversa, essendo esso assai diffuso. La sua raccolta va infatti controllata, essendo oggi invalsa l'abitudine tra i gitanti cittadini, di andare a cercar funghi; mentre questi ultimi rappresentano una ricchezza per l'agricoltore...

S C A R D A C C I O N E . In Puglia abbiamo costituito le prime cooperative di raccoglitori di funghi.

B A L B O tanto è vero che all'epoca della raccolta vengono trascurati i lavori dei campi per realizzare guadagni ben più vantaggiosi. Ne ho visti raccogliere anche per un milione di lire! Sarebbe quindi opportuno insistere nelle norme restrittive in questo settore.

Vorrei ancora dire che il provvedimento appare troppo macchinoso, troppo complicato ai fini dell'applicazione. Riterrei pertanto opportuno rielaborarlo.

P R E S I D E N T E . In seguito alle osservazioni avanzate e interpretando il pensiero del relatore, ritengo anch'io opportuno un rinvio della discussione del disegno di legge. Noi abbiamo assoluta necessità di recepire il parere della Commissione giustizia, così come non possiamo fare a meno di quello della Commissione industria, in quanto vi sono anche interessi di carattere industriale di cui bisogna tener conto. In effetti le obiezioni sollevate sia dal relatore che da alcuni colleghi intervenuti in materia di ammende ci debbono indurre a molta riflessione.

Pertanto, se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato. Riprenderemo l'esame del provvedimento non appena avremo ricevuto i pareri delle Commissioni 2ª e 9ª.

(Così resta stabilito).

Discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa dei senatori Tortora ed altri: « Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti » (288)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Tortora ed altri: « Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

B R U G G E R , *relatore*. Onorevoli senatori, non è certamente facile l'eliminazione completa, con il presente disegno di legge, delle diverse lacune che si sono manifestate nell'applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, contenente le norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti.

Da approfondita discussione con rappresentanti degli operatori nel settore viti-vinicolo e con tecnici di riconosciuta competenza in materia, risulta che il disegno di legge in esame non potrà che colmare alcune lacune manifestatesi nell'applicazione del decreto citato durante gli ultimi anni.

Con i prevedibili accordi tra i Paesi della CEE in merito alla regolamentazione dei vini nella loro preparazione e nel commercio sarà certamente necessario un ulteriore ritocco delle disposizioni del decreto 12 febbraio 1965. Tuttavia tale ritocco non si riferirà alle norme ora in esame, bensì con molta probabilità innanzi tutto alla correzione del grado alcolico dei vini di pregio con l'aggiunta di saccarosio ai mosti in fermentazione. Risulta infatti che la tecnica dei tagli rende ibrido il carattere originario del vino di scarsa gradazione alcolica, il che — secondo le esperienze fatte — non avviene con l'aggiunta di saccarosio. Di questo argomento, però, dovrà essere discusso con più impegno in sede competente, e non ora, dove si discutono altre urgenti rettifiche delle vigenti disposizioni per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti.

La relazione che accompagna il disegno di legge d'iniziativa dei senatori Tortora, Cavezzali e Dindo è tanto chiara da non doversi ulteriormente dilungare in questa sede sui motivi che sono alla base delle proposte articolate.

Tuttavia è data occasione ad ulteriori chiarimenti ed alla presentazione di emendamenti che non dovrebbero sollevare delle perplessità insormontabili, che anzi dovrebbero

rendere ancora più chiara, più semplice ed efficace l'applicazione delle norme del decreto n. 162 del 12 febbraio 1965.

Premesso quanto sopra si potrebbe ora passare all'esame dei singoli articoli del disegno di legge in discussione, in connessione con le disposizioni attualmente in vigore, sempre consapevoli che le attuali modifiche non saranno complete; esse correggeranno una parte delle esistenti norme, in modo da soddisfare meglio le esigenze della produzione e del collocamento dei prodotti vinicoli, possibilmente a maggior vantaggio sia dei produttori che dei consumatori.

La modifica del decreto del 12 febbraio 1965, n. 162, prevista dall'articolo 1 del presente disegno di legge risulta obiettivamente necessaria, in quanto non sempre è possibile evitare la rifermentazione dei vini imbottigliati.

Per rendere, inoltre, più organica la legge, sarà necessario a questo punto dichiarare che in un successivo articolo 1-*bis* dovrà essere modificato, a mio parere, anche in considerazione di altri emendamenti, l'articolo 22 del decreto n. 162. La modifica si riferisce innanzi tutto al primo capoverso dell'articolo 22, che attualmente recita:

« Sono vietati la detenzione a scopo di commercio ed il commercio dei mosti e dei vini non rispondenti alle definizioni stabilite o che abbiano subito trattamenti ed aggiunte non consentiti o che, anche se rispondenti alle definizioni e ai requisiti del presente decreto, provengono da vitigni diversi dalla *vitis vinifera* »

e che invece andrebbe formulato come segue:

« È vietata la vendita al diretto consumo dei mosti e dei vini non rispondenti alle definizioni stabilite o che abbiano subito trattamenti ed aggiunte non consentiti o che, anche se rispondenti alle definizioni ed ai requisiti del presente decreto, provengono da vitigni diversi dalla *vitis vinifera* ».

Sarebbero poi da stralciare la disposizione di cui all'articolo 22, punto 2), lettera d), e l'ultimo comma dell'articolo 22.

La soppressione di quest'ultimo comma sarebbe motivata dal fatto che esso è in contrasto con il primo capoverso dell'articolo 23 del decreto n. 162.

In diretta connessione con questa modifica dovrebbe essere riprodotto un articolo 1-ter, che modifica l'articolo 23 del più volte citato decreto n. 162 e che dovrebbe essere del seguente tenore:

Art. 1-ter.

« Il disposto della lettera i) dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è così modificato:

i) contenenti alcole metilico in quantità superiore a millilitri 0,60 sia per i vini rossi che per i vini bianchi, per ogni 100 millilitri di alcole anidro ».

Questa modifica è motivata da un esame tecnico risultante dall'allegata esposizione.

All'articolo 2 del disegno di legge in discussione, a mio parere, non vi è nulla da eccepire, oltre alla seguente proposta al punto 2): sarebbe forse opportuna una precisazione sostituendo la disposizione « elementi della confezione » con quella di « ... o sulla chiusura di garanzia o su elementi apposti direttamente sui recipienti, mediante scritta ben leggibile ed indelebile ». Ciò al fine di evitare che per confezione si possa erroneamente intendere il mezzo di confezionamento della bottiglia (scatole, eccetera).

L'articolo 3 del disegno di legge in discussione potrebbe essere stralciato, in quanto la norma di cui all'articolo 29 del decreto n. 162 diviene esecutiva solo il 23 marzo 1971.

In sede CEE furono discusse delle iniziative tendenti ad unificare le capacità delle bottiglie in uso nei sei Paesi della Comunità. Il voler fare osservare livelli di riempimento è tecnicamente impossibile; se ritenuto assolutamente necessario, sarebbe meglio prescrivere il contenuto netto minimo, in accordo con gli altri Paesi della Comunità.

Mentre a mio giudizio non vi è nulla da rilevare riguardo al testo dell'articolo 4 del disegno di legge in esame, proporrei di stralciare l'articolo 5 e di lasciare la formula-

zione originale dell'articolo 31 del decreto n. 162, in quanto si è dell'avviso che il fiasco toscano vada riservato ai soli vini di qualità con denominazione di origine. Per i vini da consumo il fiasco predetto sarebbe troppo costoso (lire 130 circa). Non vi è cioè rapporto tra il costo della confezione, che di solito non viene riutilizzata, e quello del vino da imbottigliare.

Serie perplessità sorgono nelle disposizioni dell'articolo 6 del disegno di legge, sottoposto all'esame della Commissione. Infatti, per quanto riguarda i sottoprodotti della vinificazione, bisognerebbe innanzi tutto menzionare, fra parentesi, quali essi siano (torchiate a composizione anomala o supertorchiate, prodotti fecciosi).

Da specificare è inoltre la composizione di questi sottoprodotti. Tale composizione va fissata dopo adeguata e dettagliata ricerca di laboratorio, in quanto essa non dipende soltanto dal tipo di vitigno, bensì anche dal decorso climatico dell'annata, dai trattamenti praticati e così via. Proporrei, inoltre, di aggiungere alla fine del primo comma della modifica dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, le parole: « ... la gradazione complessiva con la tolleranza di un grado ». È difficile infatti determinare la gradazione complessiva in modo esatto.

Al secondo comma dovrebbe essere aggiunta la dicitura: « ... al massimo entro le 48 ore ».

L'articolo 6, dopo le modifiche proposte, avrebbe il seguente testo:

« I mosti, i mosti muti, i mosti cotti, i mosti concentrati, i filtrati dolci, i vini, i vini speciali ed i sottoprodotti della vinificazione (torchiate a composizione anomala o supertorchiate, prodotti fecciosi), la composizione dei quali ultimi sarà specificata, in base ad adeguata ricerca di laboratorio, da chi e entro quali termini, con decreto del Prefetto in ogni provincia interessata, non possono essere estratti dalle cantine, dai locali di vendita all'ingrosso o dagli stabilimenti, se non muniti di una bolletta di accompagnamento in cui siano riportati il nominativo dello spedite ed il suo indi-

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

2ª SEDUTA (29 gennaio 1969)

rizzo, il nominativo del vettore e gli estremi di identificazione del mezzo di trasporto, il nominativo del destinatario ed il suo indirizzo, la data con l'orario di partenza e del trasporto, la quantità e la qualità del prodotto, nonché, per i mosti muti ed i mosti concentrati, la gradazione complessiva con la tolleranza di un grado.

I prodotti di cui al comma precedente, e le uve da vinificazione, ottenuti o introdotti nelle cantine, nei depositi, nei locali di vendita all'ingrosso o degli stabilimenti, devono essere annotati al massimo entro le 48 ore in registri di carico e scarico, per quantità e tipo di prodotto ».

Proporrei l'aggiunta di un articolo 6-bis con la seguente formulazione:

« Il secondo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è così modificato:

Le fecce ed i prodotti vinosi ottenuti da torchiature aventi comunque composizione anomala, quali sopratorchiati, ultratorchiati di vinaccia e di fecce, devono essere denaturati con la sostanza rivelatrice prescritta con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con i Ministri dell'industria e del commercio, delle finanze e della sanità, e devono essere denunciati all'Istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio ».

La ragione dello stralcio della parola « immediatamente » sta nel fatto che, fissati i limiti dei sottoprodotti come proposto all'articolo 6, mediante adeguata ricerca di laboratorio, la determinazione dei componenti di tali sottoprodotti, quali ceneri, estratto, alcole metilico, richiede analisi dettagliate e non sempre facili.

Inoltre risulterebbe necessaria a mio parere l'introduzione di un altro nuovo articolo 6-ter con il seguente testo:

« Alla fine dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è aggiunto il seguente comma:

Ai fini dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 25 e al presente articolo, i con-

tenitori di vini le cui etichette richiamano una qualificazione geografica dell'Alto Adige, ovvero un vino tradizionale di detto territorio, possono recare la dicitura nella sola lingua tedesca e senza la precisazione in lingua italiana " prodotto in Italia " ».

Questa precisazione dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, risulta necessaria allo scopo di chiarire con una apposita norma che in provincia di Bolzano la lingua tedesca è equiparata a quella italiana ai sensi della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e dei successivi decreti del Presidente della Repubblica 8 agosto 1959, n. 688, e 3 gennaio 1960, n. 103.

Infine, a mio avviso, dovrebbe essere introdotto nel disegno di legge un articolo 7-bis, con la seguente formulazione:

« Nell'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è inserito il seguente penultimo comma:

« Le giacenze di vino in recipienti inferiori a 5 litri, detenuti alla data di entrata in applicazione della presente legge da rivenditori e dettaglianti e introdotti prima della entrata in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, sono comunicate entro tre mesi allo Istituto di vigilanza e di repressione delle frodi competente per territorio. Detti Istituti provvederanno alla regolarizzazione delle giacenze denunciate ».

Concludendo, spero che le proposte formulate nella presente esposizione possano trovare accoglimento da parte di codesta onorevole Commissione, per raggiungere meglio lo scopo auspicato dagli onorevoli presentatori del presente disegno di legge.

P R E S I D E N T E . La materia del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Tortora, Cavezzali e Dindo, che è molto atteso dalle categorie interessate, presenta degli aspetti molto tecnici, che vanno esaminati ed approfonditi, per cui non è pensabile che si giunga all'approvazione dei vari articoli questa mattina. Credo che ognuno di

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

2ª SEDUTA (29 gennaio 1969)

noi abbia desiderio di meditare sulle argomentazioni proposte dai presentatori del provvedimento e sui perfezionamenti, dettati dall'esperienza e dal parere dei tecnici, che sono stati suggeriti dal relatore.

Perciò io proporrei di costituire una Sottocommissione, nella quale ogni Gruppo abbia il suo rappresentante, con il compito di elaborare dal punto di vista anche tecnico un testo completo, sul quale poi la Commissione sarà chiamata a deliberare.

TORTORA. Accolgo — per quanto mi riguarda — la proposta, che ritengo sensata.

COMPAGNONI. Aderendo senz'altro alla proposta di dar vita ad un Comitato ristretto, formulata dal Presidente, dico subito che noi siamo d'accordo con l'esigenza espressa nel disegno di legge presentato dai colleghi Tortora, Cavezzali e Dindo. Riteniamo infatti che queste modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 162 siano necessarie alla luce dell'esperienza che è stata fatta in questi primi anni di applicazione di detto decreto. Questa è la terza o quarta volta che si modifica il citato testo di legge e se andiamo a vedere notiamo che le precedenti diverse modifiche discusse ed approvate dal Parlamento sono state sempre dettate dall'esigenza pratica di adattare le norme di carattere generale alla necessità di uno snellimento della commercializzazione del vino.

Quindi, non si tratta, a nostro parere, di contestare i principi fondamentali delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 162, ma di adattare, man mano che andiamo avanti, le disposizioni a quelle che sono le esigenze pratiche dei produttori e della commercializzazione. Del resto, questo era da ritenersi inevitabile proprio alla luce della larga delega che a suo tempo fu concessa al Governo; e in seno alla Commissione parlamentare che esaminò la legge delegata tali esigenze furono già affacciate.

In linea di massima noi siamo d'accordo sull'articolazione del provvedimento, però ci

sono alcune questioni che vanno riviste e che richiedono modifiche e adattamenti particolari. Ritengo, quindi, giusta la proposta, formulata dal Presidente, di dar vita ad una Sottocommissione che esamini questa materia. In proposito vorrei far presente una esigenza particolare che è venuta fuori soprattutto nei grandi centri, come Roma, che sono ubicati nelle zone di produzione. Oggi, con l'intensa motorizzazione che si è avuta negli ultimi anni, decine di migliaia di cittadini si recano in gita nelle località di produzione ed amano rifornirsi di vino direttamente dal produttore. Però sorge una difficoltà: questo vino, che i produttori vendono in quantitativi che possono arrivare ad un massimo di 40-50 litri, debbono essere muniti di una bolletta di accompagnamento e di un documento da cui risulti l'avvenuto pagamento dell'IGE, ma nei giorni di festa gli uffici tributari sono chiusi. Allora si tratta di vedere se non sia possibile introdurre una norma che escluda, per esempio, dalla prescritta regolamentazione la vendita di questi piccoli quantitativi fino a 50 litri o, quanto meno, preveda un tipo di bolletta di accompagnamento che sia facilmente compatibile dagli stessi produttori; ritengo anche che si potrebbe prevedere — ma a questo proposito occorre il parere della Commissione competente — una specie di abbonamento all'IGE: cioè gli uffici dell'IGE potrebbero rilasciare, su richiesta dell'interessato, una specie di bollettario sul quale il produttore annoterebbe di volta in volta i quantitativi di vino venduti e a fine mese, o a fine anno, salva l'approvazione da parte degli agenti preposti al controllo, andrebbe a pagare l'imposta dovuta. Ho sollevato questa questione perchè, ove fosse necessario in merito il parere della Commissione finanze e tesoro, possa eventualmente venire da questa anche qualche suggerimento di carattere tecnico che consenta la soluzione del problema.

PRESIDENTE. Il senatore Compagnoni ha sollevato una questione che però non rientra nell'ambito della materia oggetto del disegno di legge in esame che non

tratta dell'IGE, nè di altre imposte. Comunque vedremo di studiare il problema.

COLLESELLI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Desidero anzitutto esprimere il mio apprezzamento al senatore Brugger per la interessante e ampia relazione svolta e per l'appassionata indagine che ha fatto su tutti i singoli aspetti del problema. In linea di massima il Governo è favorevole al disegno di legge, salvo alcune osservazioni che si riserva di fare, osservazioni più di carattere tecnico e di precisione della dizione di alcuni articoli che di sostanza. Ad ogni modo, per una maggiore speditezza dei lavori e data la complessità della materia, riterrei opportuno che ai lavori della Sottocommissione fosse invitato anche il Ministero dell'agricoltura e delle foreste...

TORTORA. Anche recentemente, in occasione della discussione di un provvedimento per l'olio, la Commissione si è convocata unitamente all'onorevole Antoniozzi, che rappresentava il Ministero, e ad alcuni funzionari dello stesso Dicastero.

COLLESELLI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Appunto, o direttamente un rappresentante del Governo, o funzionari del Ministero competente in materia.

Concludo esprimendo il particolare interesse del Ministero dell'agricoltura e delle foreste a che il provvedimento sia approvato nel più breve tempo possibile.

SCARDACCIONE. La Commissione, avvalendosi di una disposizione del Regolamento, può invitare a partecipare ai lavori della Sottocommissione non soltanto tecnici del Ministero, ma anche rappresentanti del mondo agricolo e dei produttori di vino.

PRESIDENTE. Io stesso, prima della riunione odierna, mi sono preoccupato di ascoltare il parere del dottor Cosmo che ha già redatto una relazione sull'argomento.

COLLESELLI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Non ho nulla da obiettare alla presenza di altri tecnici, ma permettetemi di chiedere alla Commissione che il loro invito sia concordato con il Ministero.

PRESIDENTE. Resta pertanto inteso che della Sottocommissione faranno parte il relatore senatore Brugger, i senatori Tortora, Tiberi, Compagnoni, Cuccu, Grimaldi e chi vi parla, e che ai lavori saranno invitati tecnici del Ministero. Se poi si paleserà la necessità della presenza di altri tecnici, la decisione in merito sarà concordata con lo stesso Ministero.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12,55.